

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 18 Giugno 2021

Circolare n° 6/2021

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Assegno Unico.

Gentili **Clienti**, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi della legge di delega relativa all'Assegno Unico Familiare (Legge n. 46/2021) che entreranno in vigore a partire da Gennaio 2022, il **D.L. n. 79/2021** recante "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori" prevede il c.d. "**Assegno ponte**". In particolare, con riferimento al **periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021**, il D.L. n. 79/2021:

- introduce un assegno temporaneo (c.d. Assegno ponte) destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF);
- potenzia i vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF) attraverso la maggiorazione degli importi dei medesimi.

N.B.: a partire dal 1° gennaio 2022 l'Assegno unico familiare dovrebbe diventare strutturale e sostituire assegni familiari, assegno di natalità, premio alla nascita, e detrazioni figli a carico.

ASSEGNO PONTE

A decorrere **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, ai **nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare**, viene riconosciuto un **assegno temporaneo**, su base mensile, a condizione che sussistano determinati **requisiti** di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici. Tale "**Assegno ponte**" potrà essere richiesto dai lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, liberi professionisti e disoccupati.

Requisiti

Al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare deve possedere **congiuntamente** i seguenti **requisiti**:

- **di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno**, ovvero il richiedente deve cumulativamente:
 - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
 - essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
 - essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico (sempre residenti in Italia) sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
 - essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
- **economici**: il nucleo familiare del richiedente deve possedere un ISEE in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo

L'assegno ponte viene calcolato secondo i seguenti criteri:

- numero dei figli;
- situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE.

In particolare, l'importo dell'assegno temporaneo mensile va da un massimo di 167,50/217,80 per i nuclei familiari con ISEE fino a 7.000,00 euro, a un minimo di 30/40 euro per i nuclei con ISEE da 49.900,01 a 50.000,00 euro.

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

La domanda per l'assegno temporaneo deve essere presentata in **modalità telematica** direttamente all'**INPS** ovvero per il tramite degli **Istituti di patronato**, secondo le modalità indicate dall'INPS **entro il 30 giugno 2021**. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021; nel caso di invio successivo a tale termine, l'assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.

L'assegno viene erogato mediante **accredito su IBAN** del richiedente, ovvero bonifico domiciliato, salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. L'assegno **non concorre** a formare la **base imponibile IRPEF**.

Compatibilità

L'assegno temporaneo è compatibile con:

- il reddito di cittadinanza;
- la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita o all'adozione di un minore, "Fondo di sostegno alla natalità", detrazioni fiscali per figli a carico, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.

In caso di **variazione del nucleo familiare**, va presentata la **dichiarazione** sostitutiva unica (DSU) aggiornata **entro due mesi** dalla data della variazione.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Il DL n. 79/2021 prevede inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli **importi mensili** in vigore degli **ANF** sono **maggiorati**:

- di **euro 37,5** per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
- di **euro 55** per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Le modalità di richiesta rimangono le stesse (tramite CAF/Patronato o con PIN/SPID sul sito INPS).

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti

I Professionisti dello Studio Bertagnin